



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 novembre 2011:

LEGGE 5 DICEMBRE 2011 N.190

PROTEZIONE ED UTILIZZO DELLO STEMMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DI ALTRI STEMMI, SEGNI ED EMBLEMI PUBBLICI

- TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'utilizzo e la protezione dello stemma ufficiale della Repubblica, in esecuzione della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1.
2. La presente legge, inoltre, disciplina l'utilizzo di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici.

Art. 2 (Protezione dello stemma ufficiale)

1. L'utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica è riservato esclusivamente agli organi istituzionali, agli enti e agli uffici del settore pubblico allargato nell'esercizio delle loro funzioni ed attività e ai casi previsti nel Titolo II.
2. Al di fuori di tali disposizioni, sono vietati l'utilizzo e la riproduzione dello stemma ufficiale in ogni sua versione o foggia anche precedentemente utilizzate.
3. I privati possono utilizzare lo stemma con i limiti, nelle forme e nei modi di cui al Titolo III.

TITOLO II UTILIZZO DELLO STEMMA UFFICIALE

Art. 3 (Utilizzo e riproduzione dello stemma ufficiale)

1. Gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del settore pubblico allargato nell'esercizio delle loro funzioni ed attività hanno diritto di utilizzare lo stemma ufficiale senza necessità di

autorizzazione, e sono tenuti ad usare lo stemma ufficiale di cui alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1, senza alterazioni di alcun genere ed attenendosi alle norme di cui alla presente legge ed alle regole d'uso.

2. Lo stemma ufficiale è riprodotto nei sigilli pubblici e nel sigillo dei pubblici notai sammarinesi senza necessità di autorizzazione.

3. L'utilizzo dello stemma ufficiale è altresì consentito nei casi di concessione del patrocinio ai sensi dei successivi articoli.

4. E' inoltre consentita, senza specifica autorizzazione, la raffigurazione dello stemma ufficiale da parte di privati in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e pubblicazioni, a fini didattici o didascalici.

5. Sono in ogni caso vietati qualunque tipo di alterazione e l'apposizione dello stemma ufficiale o di singole parti di esso, come elemento di marchi o su prodotti o loro imballaggi.

6. I disegni originali dello stemma ufficiale sono conservati presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale.

Art 4

(Stemma ufficiale e patrocinio)

1. Lo stemma ufficiale può essere utilizzato in caso di patrocinio concesso dalla Reggenza, dalle Segreterie di Stato o dal Congresso di Stato ad iniziative, eventi, manifestazioni di rilevante interesse per la Repubblica.

2. L'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale è insita nella concessione del patrocinio al fine di evidenziare il prestigioso sostegno delle autorità concedenti all'iniziativa, evento, manifestazione.

3. La rappresentazione dello stemma ufficiale in caso di patrocinio, oltre a valorizzare iniziative ed eventi, ha lo scopo di incrementare la visibilità della Repubblica e delle sue istituzioni.

4. Lo stemma ufficiale deve essere utilizzato secondo le indicazioni impartite con la concessione del patrocinio e in relazione al tipo di iniziativa.

5. Tutto il materiale pubblicitario inerente iniziative ed eventi per i quali sia stato concesso il patrocinio deve essere predisposto con l'approvazione delle autorità concedenti.

6. Le autorità concedenti vigilano, servendosi anche della Commissione di cui al successivo articolo 11, sul rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo dello stemma ufficiale in caso di patrocinio.

Art. 5

(Domanda di Patrocinio)

1. Ogni domanda di soggetti privati diretta ad ottenere la concessione di patrocinio è indirizzata in forma scritta alla autorità competente.

2. La richiesta di patrocinio deve essere presentata non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, evento o manifestazione. Il mancato rispetto di tale termine può costituire motivo di irricevibilità della domanda.

3. La richiesta di patrocinio deve contenere:

- la descrizione e i dati relativi a programma, luogo, data, durata della iniziativa, manifestazione o evento;
- bilancio di previsione della manifestazione che chiarisca le finalità profit o non profit, le fonti di finanziamento e i destinatari di eventuali proventi;
- il tipo di azioni di comunicazione previste;
- l'impegno a fornire la relazione sugli esiti della manifestazione.

Art. 6

(Concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio presuppone debita istruzione atta a valutare il valore dell'iniziativa, la sua rilevanza ai fini dell'interesse pubblico e pertanto i vantaggi e i rischi che l'iniziativa medesima comporta per la reputazione della Repubblica e delle sue istituzioni.
2. Qualora sia stato attribuito il patrocinio a iniziative, eventi o manifestazioni che successivamente si rivelino non possedere le caratteristiche per cui il patrocinio medesimo è stato concesso, le autorità concedenti possono revocare il sostegno all'iniziativa e ritirare il patrocinio, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.
3. Il patrocinio non può essere attribuito a iniziative, manifestazioni o eventi politici, religiosi, sindacali o militari.
4. Ogni qualvolta il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato concedano il patrocinio, sul materiale inerente l'iniziativa deve comparire l'espressione "*Con il patrocinio di*". Qualora il patrocinio venga concesso dalla Reggenza, l'espressione è "*Sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti*".

TITOLO III -

RIPRODUZIONE A FINI COMMERCIALI E UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATI

Art. 7

(Stemma utilizzabile a fini commerciali)

1. A fini commerciali è consentito l'utilizzo dello stemma in versione grafica o foggia priva di corona o con corona aperta, a seguito di apposita autorizzazione scritta ai sensi dei successivi articoli.
2. S'intende utilizzo dello stemma a fini commerciali ogni riproduzione o esposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico, su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio e comunque ogni uso a fine di sfruttamento commerciale.
3. L'utilizzo a fini commerciali deve sempre avvenire nel rispetto degli emblemi e dell'immagine della Repubblica.
4. L'utilizzo dello stemma in qualsiasi forma o foggia, ivi compresa quella di cui al superiore comma 1, è comunque vietato come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e in ogni altra forma di comunicazione.
5. E' illegittimo l'uso a qualunque titolo dello stemma quando non sia debitamente autorizzato o quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la nazionalità di soggetti economici e/o privati o quando sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti della Repubblica e dei suoi simboli.

Art. 8

(Autorizzazione all'utilizzo dello stemma di cui all'articolo 7)

1. L'utilizzo a fini commerciali dello stemma è condizionato al rilascio di autorizzazione scritta del Congresso di Stato, previo parere consultivo della Commissione di cui al successivo articolo 11.
2. Le modalità, le condizioni e il termine temporale per l'utilizzo a fini commerciali dello stemma sono disciplinati da contratto nel rispetto della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma a fini commerciali è limitata a quanto espressamente pattuito nell'accordo contrattuale.

3. L'autorizzazione all'utilizzo a fini commerciali dello stemma comporta la definizione di un compenso a favore dell'Ecc.ma Camera, commisurato al tipo di bene su cui lo stemma è riprodotto, al numero degli esemplari prodotti e distribuiti, all'area di vendita o diffusione. I parametri di riferimento per la definizione ed il pagamento del compenso sono fissati con delibera del Congresso di Stato su proposta della Commissione di cui all'articolo 11.

Art. 9

(Altri segni, simboli o emblemi pubblici)

1. Gli organi, gli enti ed uffici del settore pubblico allargato, i corpi di polizia e militari della Repubblica, le Giunte di Castello hanno il diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo in loro dotazione.

2. Il Congresso di Stato, previo parere positivo dell'Organo, Ufficio, Ente Pubblico o Corpo di Polizia o Militare, Giunta di Castello, può autorizzare l'utilizzo a fini commerciali degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, e la stipula di un contratto di concessione, sentito il parere consultivo della Commissione di cui al successivo articolo 11, nell'ambito di indirizzi prefissati.

3. E' in ogni caso vietata l'apposizione degli stemmi, emblemi o segni distintivi di cui al comma 1, o di singole parti di essi, come elemento di marchi o su prodotti o loro imballaggi.

4. E' consentita, senza specifica autorizzazione, la raffigurazione degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1 da parte di privati in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e pubblicazioni a fini didattici o didascalici.

5. L'utilizzo degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, in qualsiasi forma o foggia, è comunque vietato come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e in ogni altra forma di comunicazione.

Art. 10

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione all'utilizzo a fini commerciali dello stemma deve essere presentata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere:

- dati identificativi del richiedente e, se persona giuridica, del suo legale rappresentante;
- accurata descrizione delle forme e delle modalità di utilizzo;
- riproduzione fotografica o grafica dello stemma da utilizzare o sfruttare;
- riproduzione fotografica o grafica della merce su cui lo stemma sarà riprodotto;
- quantitativo di produzione o di acquisto da terzi produttori;
- dati identificativi di eventuali terzi produttori della merce su cui compare lo stemma;
- indicazioni circa la/e sede/i presso la/e quale/i è effettuato l'utilizzo e/o il commercio e modalità e area di commercializzazione;
- periodo temporale di utilizzo e/o di commercializzazione;
- quantitativi di prevista commercializzazione su base annuale.

2. Qualora si riscontrino da parte dei soggetti autorizzati un uso difforme da quello autorizzato, il Congresso di Stato può revocare l'autorizzazione, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

3. Le domande di autorizzazione devono essere presentate non meno di 90 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo. Il mancato rispetto di tale termine costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

Art. 11

(Commissione Tecnica di Valutazione – Contratto di concessione)

1. La Commissione Tecnica di Valutazione è composta:
 - dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o suo delegato;
 - dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato;
 - dal Dirigente della Segreteria Istituzionale o suo delegato.
2. La Commissione può avvalersi di esperti o di altri uffici della Pubblica Amministrazione.
3. La Commissione esamina la richiesta di autorizzazione all'utilizzo a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'articolo 9 e predispone una bozza del relativo contratto.
4. Il contratto che disciplina l'utilizzo a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'articolo 9 viene sottoscritto, per la parte pubblica, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.12

(Vigilanza)

1. Le forze di Polizia sono tenute a vigilare sull'osservanza delle norme di protezione dello stemma ufficiale della Repubblica, sull'utilizzo degli stemmi ed emblemi e sull'ottemperanza delle autorizzazioni concesse.
2. Le forze di Polizia, qualora accertino violazioni alle norme di cui alla presente legge, procedono alla constatazione del fatto, mediante processo verbale e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14 della presente legge.
3. Il verbale di accertamento è redatto in unico originale, trattenuto dal corpo di Polizia, di cui è rilasciata copia all'interessato. Una copia autentica è trasmessa rispettivamente all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
4. Nel caso in cui la violazione riguardi merci, prodotti o imballaggi, le forze di Polizia procedono al loro fermo cautelativo e al prelievo di un campione, redigendo processo verbale da cui risultino tutti gli elementi utili.

Nel processo verbale deve in ogni caso risultare dichiarazione del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce di avere avuto conoscenza dell'intimazione a regolarizzare la merce ai sensi e agli effetti dell'articolo 15, comma 3, della presente legge e di essere edotto del termine concesso per la regolarizzazione senza necessità di ulteriori notifiche.

Art.13

(Compensi dovuti per utilizzo commerciale in eccedenza o senza autorizzazione)

1. L'utilizzo a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'articolo 9 in eccesso rispetto ai limiti previsti dall'autorizzazione e dal contratto dà luogo al pagamento del compenso dovuto sull'utilizzo in eccedenza, maggiorato del 50%.
2. L'utilizzo in assenza di autorizzazione dà luogo al pagamento di un compenso fissato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, sulla base di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8. Tale compenso è maggiorato del 50%.
3. Si procede alla riscossione delle somme dovute ai sensi del contratto e delle norme vigenti.

Art.14

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa di competenza del Commissario della Legge da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

2. Il Commissario della Legge, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, può disporre la confisca della merce, l'eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario, o la rimozione dall'edificio dello stemma ed emblemi a spese del contravventore.
3. E' abrogato l'articolo 407 del Codice Penale.

- TITOLO IV -
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.15

(Norme transitorie)

1. Per il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'esaurimento di eventuali scorte, gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del settore pubblico allargato, i notai, sono autorizzati a utilizzare timbri, sigilli, materiale a stampa o altro materiale vario che riproduca lo stemma ufficiale in versione non consentita dalla presente legge.
2. I titolari di autorizzazioni concesse in attuazione della Legge 16 marzo 1988 n. 47 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore mediante deposito di nuova richiesta di autorizzazione, a pena di decadenza dalle precedenti autorizzazioni.
3. In via transitoria a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, le forze di Polizia, qualora accertino violazioni alla presente legge, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce e al prelievo di un campione, intimando al contravventore di procedere alla richiesta di autorizzazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della constatazione.
4. Qualora il contravventore non ottemperi, nel termine prescritto o qualora l'autorizzazione non venga concessa, le forze di Polizia che hanno effettuato la constatazione procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'articolo 14 della presente legge. Si applica altresì l'articolo 13.

Art. 16

(Rinvii)

1. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte dello Stato dello stemma ufficiale, per la produzione di beni riservati all'uso diretto da parte di organi istituzionali.
2. Al fine di uniformare l'immagine grafica di organi istituzionali, enti e uffici del Settore Pubblico Allargato, è demandata a regolamento la definizione delle modalità di riproduzione e stampa dello stemma ufficiale su carta intestata e su ogni altro apparato di identità visiva e di comunicazione.
3. Al fine di mettere a disposizione degli operatori economici, enti ed associazioni private sammarinesi uno strumento di promozione, è demandata a regolamento la definizione di apposito segno distintivo avente lo scopo di indicare la loro provenienza dalla Repubblica di San Marino nonché la disciplina delle relative modalità di concessione e uso.
4. Al fine di proteggere gli stemmi dei Castelli da eventuali contraffazioni o usi impropri è demandata a decreto delegato la definizione dei modelli grafici dei medesimi.

Art. 17

(Imputazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la Legge 16 marzo 1988 n. 47.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2012.
2. L'applicazione del Titolo III e delle norme ad esso inerenti, decorre dal 1° marzo 2012.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta